



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1585 / 2022

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E SMI ALLA DITTA RELIFE RECYCLING SRL PER L'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN VIA L. ZECCHETTO, 6/8 NEL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA (VE). MODIFICA.

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il D.Lgs n.116 del 03.09.2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- iii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iv. l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- v. il D.M. n.188 del 22.09.2020 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone, ai sensi dell’art. 184-ter c.3 del D.Lgs. 152/2006;
- vi. il D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 che disciplina “Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- vii. l’art. 107 del D.Lgs. n. 230 del 17.03.1995, il D.Lgs. n. 100 del 01.06.2011 e il D.Lgs. n.101 del 31.07.2020 che recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- viii. le “linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti “Task 01.02.02”, approvate da ISPRA in data 20.05.2014;
- ix. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l’art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterno;
- x. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all’art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all’All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- xi. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la D.G.R.V. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;
- xii. la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- xiii. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;

- xiv. la L. R. n. 3 del 21.01.2000 che integra e modifica la L. R. n. 33 del 16.04.1985;
- xv. la L. R. n. 20 DEL 16.08.2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L. R. n. 3/2000;
- xvi. la L. R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato “nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)””;
- xvii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. n. 161 del 12.06.2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xviii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- xix. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge n. 114 del 11.08.2014, di conversione del D.L. n. 90 del 24.06.2014, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della L. n. 56 del 07.04.2014 dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- xx. l’art. 1 della L. n. 56 del 07.04.2014 che:
- al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa L. n. 56 del 07.04.2014, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della L. n. 131 del 05.06.2003;
- xxi. la L. R. n. 19 del 29.10.2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- xxii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’art. 16 dell’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xxiii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xxiv. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- xxv. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xxvi. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;

Visto che:

- i. gli articoli 5, 49 e 50 della L. R. n. 33 del 16.04.1985 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti;
- ii. la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” che comprende, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento e la parte quarta del Decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l’articolo 124 del Decreto stesso reca Criteri generali sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

- iii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche";
- iv. l'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del D.Lgs. n. 152 del 06.04.2006, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione n. 107 del 5.11.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. n. 88 del 27.10.2009;

Visto che:

- i. la L.R. n. 33 del 16.4.1985 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. n. 203 del 24.5.1988, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;
- ii. il D.Lgs. n. 152 del 06.04.2006 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203 del 24.05.88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. n.44 del 16.01.2004;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 02.10.2006, con verbale n. 70099 del 04.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – AIL. I;
- iv. "il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che *"le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse"*;

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il Decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. il Decreto del Sindaco metropolitano n. 89 del 30.12.2021 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area "Ambiente" al dott. Massimo Gattolin;
- vi. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2022-2024 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 18/01/2022;
- vii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 5/2022 del 11.03.2022, che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali".

Premesso che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;

- ii. con Decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29.12.2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 05.04.2018, n. 14 del 21.01.2019 e n. 28 del 19.03. 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura;
- iii. con Decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con Decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 29.04.2022, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. n. 190 del 06.11.2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2024, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;
- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T.:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024);
 - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);
 - dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);

Premesso che l'impianto sito al civ. 6/8 di Via L. Zecchetto, nel Comune di San Stino di Livenza è autorizzato all'esercizio per l'attività di trattamento rifiuti sia pericolosi che non pericolosi con provvedimento prot. n. 3460 del 20.01.2022 rilasciato alla ditta RELIFE RECYCLING S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, con validità sino al 27.01.2026.

Considerato che con nota pervenuta in data 05.04.2022 ed acquisita al prot. n. 20115 del 05.04.2022 la ditta ha presentato l'istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio di cui sopra consistente nell'individuazione in planimetria di un'area per la messa in riserva temporanea di rifiuti pericolosi provenienti da raccolte dedicate, in un ambito già impiegato per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi destinati ad attività di recupero; pertanto il medesimo ambito potrà essere usato alternativamente per il deposito di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi;

Atteso che con nota prot. n. 21961 del 15.04.2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento e l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi del D.Lgs.152/2006 e smi art. 208 e della L. 241/90 art. 14, c. 2, in modalità asincrona.

Considerato che con la medesima nota di cui sopra si è chiesto agli enti di segnalare nel termine perentorio di 15 giorni, eventuali osservazioni o l'eventuale necessità di integrazioni documentali; la scrivente Amministrazione procederà al rilascio del provvedimento di modifica di cui all'istanza acquisita al prot. n. 20115 del 05.04.2022 qualora non sia stata segnalata alcuna osservazione;

Atteso che con nota prot. n. 25895 del 06.05.2022 è stato acquisito il contributo istruttorio da parte di ARPAV nel quale si ritiene utile ribadire le seguenti necessità:

- utilizzare contenitori idonei al posizionamento in area non protetta da agenti atmosferici, tali da garantire adeguata protezione ai rifiuti contenuti, nonché dotati di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
- tenere prontamente disponibili sostanze assorbenti da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi;
- garantire, come sempre in caso di gestione promiscua di aree, l'adeguata cartellonistica per garantire la tracciabilità dei rifiuti presenti.

Verificato che quanto ribadito da ARPAV nel sopraccitato contributo istruttorio è comunque già riportato nelle prescrizioni del presente provvedimento;

Considerato che con nota acquisita al prot. n. 28888 del 19.05.2022 la ditta ha presentato una nuova planimetria che sostituisce quella allegata all'istanza di modifica acquisita al prot. n. 20115 del 05.04.2022, con la richiesta di alcuni aggiornamenti;

Considerato che con nota acquisita al prot. n. 32094 del 03.06.2022 la ditta ha presentato una nuova planimetria che rettifica gli aggiornamenti richiesti con la precedente nota prot. n. 28888 del 19.05.2022 e sostituendo nella planimetria medesima, le diciture "rifiuti trattati" con "rifiuti nobilitati", intendendo per "rifiuti nobilitati" i lotti di

rifiuti provenienti da operazioni di trattamento che non ne hanno cambiato la qualifica di rifiuto e per “rifiuti prodotti” gli scarti esitati dai processi di trattamento.

Ritenuto di mantenere valido il contributo istruttorio di ARPAV acquisito con nota prot. n. 25895 del 06.05.2022, anche per le modifiche identificate nella planimetria sostitutiva acquisita con nota prot. n. 32094 del 03.06.2022.

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 2265350 e successive appendici emessa da Coface Rappresentanza Generale per l'Italia con scadenza il 27.01.2026 e dalla polizza RCI n. ITENVC10518 per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 31.12.2022;

Dato atto che la Ditta è in possesso di certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata il 15.03.2004, rinnovata il 30.05.2022 e con scadenza il 28.02.2025;

Dato atto che la Ditta è in possesso di certificazione ambientale ISO 9001 rilasciata il 17.11.2003, rinnovata il 09.05.2022 e con scadenza il 10.11.2024;

Dato atto che è presente agli atti di questa Amministrazione, trasmessa con nota acquisita al prot. 19651 del 04.04.2022, copia di delega ambientale attestante la sussistenza in capo a Bolzonella Alvisi di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale.

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 20115 del 05.04.2022;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019; resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno;

Ritenuto di unificare nella presente determina, che contiene la modifica dell'assetto planimetrico richiesto con istanza acquisita al prot. n. 20115 del 05.04.2022, anche le prescrizioni gestionali del precedente provvedimento prot. n. 3460 del 20.01.2022 che sono pertanto integralmente recepite nel presente atto, per consentire una maggiore chiarezza di lettura del provvedimento autorizzativo dell'esercizio dell'impianto.

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 06.07.2022, risulta rispettato;

DETERMINA

1. L'autorizzazione prot. n. 3460 del 20.01.2022 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L. R. 3/2000, alla ditta RELIFE RECYCLIN SRL (C.F. 03083200109) con sede legale in Via Gramsci, 2 – 16010 Sant'Olcese (GE) e impianto in Via L. Zecchetto, 6/8 – 30020 San Stino di Livenza (VE) è sostituita dal presente provvedimento.
2. Il presente provvedimento ha **validità fino al 27.01.2026** ed il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
3. L'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di accettazione da parte della Scrivente delle polizze fideiussorie di cui al punto successivo.
4. **Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta è tenuta a presentare l'appendice alla fideiussione n. 2265350 emessa da Coface S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in data 19.09.2019 con scadenza il 27.01.2026 e validità fino al 27.01.2028, in recepimento della presente autorizzazione, dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il **modello trasmesso unitamente** al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fidejussore in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
5. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e le quietanza di pagamento della polizza Responsabilità Civile Inquinamento.
6. Il rinnovo della polizza comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, da presentarsi unitamente all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa**.

7. In caso di mancato rinnovo della certificazione ISO 14001:2015 i massimali della fideiussione e della polizza RCI dovranno essere adeguati **entro i successivi 30 giorni**.
8. **Entro 30 giorni dal suo ottenimento**, dovrà inoltre essere trasmesso il Certificato di Prevenzione Incendi in capo alla ditta RELIFE RECYCLING S.r.l..

RIFIUTI

9. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R13: messa in riserva di rifiuti in ingresso all'impianto;

R12^{SC}: selezione e cernita di rifiuti per l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento;

R12^{EL}: eliminazione manuale e/o meccanica di frazioni estranee contenute nei rifiuti;

R12^A: accorpamento di partite di rifiuti con medesimo codice CER e caratteristiche merceologiche omogenee, sia per rifiuti in ingresso all'impianto che per partite esitate da altre operazioni di trattamento svolte in impianto;

R12^{RV}: adeguamento volumetrico sia mediante compattazione che triturazione;

R12^{DR}: disassemblaggio di materiali compositi eseguito solo sui rifiuti che arrivano in impianto imballati;

R13/D15: stoccaggio dei rifiuti prodotti e destinati a recupero/smaltimento nelle aree identificate nella planimetria allegata e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

R3 (plastica): selezione e cernita di rifiuti per l'ottenimento di cessati rifiuti costituiti da plastica conforme alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667;

R3 (carta): selezione e cernita, eventuale adeguamento volumetrico, con cessazione della qualifica di rifiuto per l'ottenimento di carta conforme alle specifiche di cui al D.M. 188/2020;

nelle aree identificate nella **planimetria allegata** alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

10. L'operazione di recupero R12A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
11. L'operazione di recupero R12^{EL}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
12. L'operazione di recupero R12^{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tale operazione è ammessa sui rifiuti di carta, plastica, metallici, tessili, imballaggi misti ed ingombranti, per la loro separazione in più frazioni merceologiche specifiche, che nel rifiuto di origine possono coesistere in quanto coerenti con il suo codice CER. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER appartenenti alla famiglia 19XXXX.
13. Delle diverse operazioni R12 dovrà essere dato riscontro nello spazio "annotazioni" del registro di carico e scarico, precisando l'operazione o le operazioni svolte.
14. La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto (ricevuti da terzi, in fase di trattamento e/o prodotti), non può superare le **2460 tonnellate**, distinto in **2410 tonnellate di rifiuti non pericolosi** (ricevuti da terzi e/o prodotti) e **50 tonnellate di rifiuti pericolosi**, così come specificato nella tabella sottostante:

ATTIVITA'	CIV. 6 (t)	CIV. 8 (t)	Totale (t)
R13 Rifiuti NP	610	1800	2410
R13 Rifiuti P	-	50	50

--	--	--	--

15. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **245 tonnellate/giorno**, di cui **95 t/g al civico 6** e **150 t/g al civico 8** così come specificato nella tabella sottostante:

IMPIANTO	t/g
Civico 6	95
Civico 8	150
TOTALE	245

16. Presso l'impianto **al civico n. 6** la potenzialità di trattamento non potrà superare le **40.000 tonnellate/anno** e presso l'impianto **al civico n. 8** la potenzialità di trattamento non potrà superare le **45.000 tonnellate/anno**.
17. I rifiuti conferibili presso l'impianto e le operazioni di recupero ammesse sono individuate nella tabella che segue:

CER	DESCRIZIONE	CIV. 6	CIV. 8
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		R13-R12 ^{SC-EL-A}
020110	Rifiuti metallici		R13-R12 ^{SC-EL}
030101	Scarti di corteccia e sughero		R13-R12 ^{EL-A}
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104		R13-R12 ^{EL-A}
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, elastomeri)		R13-R12 ^{SC-EL}
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze		R13-R12 ^{EL}
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate		R13-R12 ^{EL}
070213	Rifiuti plastici	R3-R13- R12 ^{SC-EL-A-RV-DR}	R13- R12 ^{SC-EL}
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111		R13-R12 ^{SC-EL-A}
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		R13-R12 ^{EL-A}
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi		R13-R12 ^{EL-A}
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R3-R13- R12 ^{SC-EL}	R13- R12 ^{SC-EL}
150101	Imballaggi di carta e cartone	R3-R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}	R3 R13- R12 ^{SC-EL-A-RV-DR}
150102	Imballaggi in plastica	R3-R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}	R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}
150103	Imballaggi in legno		R13-R12 ^{EL-A-RV}
150104	Imballaggi metallici	R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}	R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}
150105	Imballaggi compositi	R3-R13-R12 ^{SC-EL-A-RV-DR}	R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}
150106	Imballaggi in materiali misti	R3-R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}	R3-R13-R12 ^{SC-EL-A-RV-DR}

150107	Imballaggi in vetro		R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}
150109	Imballaggi in materiale tessile		R13-R12 ^{EL-A}
160103	Pneumatici fuori uso		R13-R12 ^{EL-A}
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		R13-R12 ^{EL-A}
160117	Metalli ferrosi		R13-R12 ^{EL}
160119	Plastica	R3-R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}	R13-R12 ^{SC-EL}
160120	vetro		R13-R12 ^{EL-A}
160122	Componenti non specificati altrimenti		R13-R12 ^{SC-EL-A}
160213	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212		R13-R12 ^{EL-A-DR}
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13	R13-R12 ^{EL-A-DR}
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13	R13-R12 ^{EL-A-DR}
170101	Cemento		R13-R12 ^{EL-A}
170102	Mattoni		R13-R12 ^{EL-A}
170103	Mattonelle e ceramica		R13-R12 ^{EL-A}
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106		R13-R12 ^{EL-A}
170201	Legno		R13-R12 ^{EL-A}
170202	Vetro		R13-R12 ^{SC-EL-A}
170203	Plastica	R3-R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}	R13-R12 ^{SC-EL-A}
170402	Alluminio		R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}
170405	Ferro e acciaio		R13-R12 ^{SC-EL-A}
170407	Metalli misti		R13-R12 ^{SC-EL-A}
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		R13-R12 ^{SC-EL-A}
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603		R13-R12 ^{EL-A}
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801		R13-R12 ^{EL-A}
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 190901, 170902 e 170903		R13-R12 ^{SC-EL-A}

191201	Carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali	R3-R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}	R3-R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}
191202	Metalli ferrosi	R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}	R13-R12 ^{EL-A-RV}
191203	Metalli non ferrosi	R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}	R13-R12 ^{EL-A-RV}
191204	Plastica e gomma	R3-R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}	R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}
191205	vetro		R13-R12 ^{EL-A}
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206		R13-R12 ^{EL-A-RV}
191208	Prodotti tessili		R13-R12 ^{EL}
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211		R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}
200101	Carta e cartone	R3-R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}	R3-R13-R12 ^{SC-EL-A-RV-DR}
200102	vetro		R13-R12 ^{SC-EL-A}
200110	abbigliamento		R13-R12 ^{EL}
200111	Prodotti tessili		R13-R12 ^{EL}
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti cloro-fluorocarburi		R13-R12 ^{EL-A}
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi		R13-R12 ^{EL-A}
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135		R13-R12 ^{EL-A}
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137		R13-R12 ^{EL-A}
200139	Plastica	R3-R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}	R13-R12 ^{SC-EL-A}
200140	Metallo	R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}	R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}
200201	Rifiuti biodegradabili		R13-R12 ^{EL-A}
200302	Rifiuti dei mercati		R13-R12 ^{SC-EL-A}
200307	Rifiuti ingombranti		R13-R12 ^{SC-EL-A-RV}

18. Sulle tipologie di rifiuto aventi CER 150105 e 150106 (che non sia costituito da “carta e cartone”) potranno essere effettuate unicamente operazioni R13 ed R12.

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

19. L’operazione di recupero R12, qualora consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l’attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle

frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.

20. L'operazione di recupero R12, qualora consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER appartenenti al capitolo 19.
21. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte, ad esempio impiegando le pertinenti sigle di cui al punto 9 della presente determina.
22. I rifiuti prodotti dall'attività, stoccabili presso l'impianto (R13/D15), nelle aree identificate nella planimetria allegata e nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 14), devono essere identificati con il CER 1912XX. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 14), dando comunicazione alla Città metropolitana di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati allegando una relazione nella quale ne sia ricostruita l'origine.
23. Le operazioni di adeguamento volumetrico potranno essere effettuate, nei casi previsti dalla tabella sopra riportata, solo se tali attività non compromettano il successivo recupero dei rifiuti presso gli impianti di destinazione.
24. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso sarà sufficiente che il carico in ingresso sia accompagnato da un'indicazione che faccia riferimento alla relativa omologa contenente la caratterizzazione del rifiuto e detenuta presso l'impianto RELIFE RECYCLING S.R.L.. La verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, dovrà essere effettuata dalla ditta una verifica preliminare presso il produttore dei rifiuti, al fine di accertare la conformità a quanto dichiarato nella caratterizzazione di base.
25. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni dei precedenti punti, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
26. In particolare, i seguenti rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:
 - CER 160214, 160216, 200136: possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
 - CER 170411 "cavi con conduttore ricoperto": i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi "vecchi" provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica;
27. E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28/08/2012.
28. Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.
29. Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, nell'ambito dell'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, e in Regione Veneto ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012, lettera b), c) e g).
30. Le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da

personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita

31. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
32. I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti speciali in ingresso sono stoccati, nelle aree identificate in planimetria, nel rispetto dei quantitativi di cui ai punti da 14 a 16. I rifiuti prodotti devono essere identificati con CER della tipologia 1912XX. Eventuali altri rifiuti prodotti potranno essere stoccati, nel rispetto dei quantitativi autorizzati, dandone comunicazione, entro 48 ore dal momento in cui sono stati generati, alla Città Metropolitana di Venezia ed all'Arpav – Dipartimento di Venezia allegando copia del formulario del rifiuto in ingresso e le modalità di gestione adottate.
33. I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso provenienti da raccolte differenziate in ambito urbano sono stoccati nel rispetto dei quantitativi di cui ai punti da 14 a 16. I rifiuti prodotti devono essere identificati con CER della tipologia 1912XX o con il CER più adeguato qualora non presente nel capitolo citato.
34. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 445/2017. Entro il 01 marzo di ogni anno dovrà essere prodotta a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovralli della selezione.
35. I rifiuti in uscita identificati con codice CER "a specchio" diversi da quelli del capitolo 1912XX, prodotti dall'impianto, dovranno essere accompagnati da analisi del lotto e/o scheda di caratterizzazione puntuale descrittiva della tipologia e composizione del rifiuto. I rifiuti in uscita con CER "a specchio" del capitolo 1912XX, prodotti dall'impianto, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative della tipologia e composizione del rifiuto stesso, effettuate con cadenza almeno trimestrale.
36. Le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
37. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
38. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
39. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
40. È vietato lo smaltimento nelle discariche di rifiuti non pericolosi ubicate nel territorio della Regione Veneto di RU e di RSAU di produzione extraregionale, intendendo per tali non solo quelli provenienti da altre Regioni, ma anche quei rifiuti prodotti fuori regione ed eventualmente pre – trattati che nell'impianto in oggetto siano sottoposti solamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio e di riduzione volumetrica.
41. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
42. Al fine della corretta attribuzione dei codici CER i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto di cui al civico 8, caratterizzati da codice a specchio, dovranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita alla specifica partita. In alternativa, accertata l'omogeneità e regolarità della loro produzione, i rifiuti potranno essere accompagnati da certificazione analitica riferita a campioni, al massimo trimestrali, ottenuti secondo la metodica indicata dalla ditta nella nota del 22.09.2010, acquisita agli atti con prot. n. 57901 del 27.09.2010. Sono fatte salve specifiche disposizioni normative o regolamenti riguardanti gli impianti di destinazione.

43. Su tutti i rifiuti conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.
44. I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica;
45. In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.
46. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
47. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate;
48. Dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità dei cessati rifiuti ottenuti nell'impianto alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo.
49. I rifiuti provenienti da aree mercatali, identificati dal codice CER 200302 in ingresso all'impianto sito al civ. 8, possono essere conferiti in impianto limitatamente a imballaggi quali cassette in legno, plastica, cartoni, ecc.
50. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.

Condizioni per la cessazione della qualifica dei rifiuti

51. L'attività di recupero R3 condotta sulla linea di recupero della carta dovrà rispettare le disposizioni di cui al D.M. n. 188 del 22.09.2020 "Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D.Lgs. 152/2006".
52. L'impresa deve rispettare le procedure volte ad assicurare le tracciabilità del percorso produttivo finalizzato al recupero dei rifiuti di cui alle certificazioni ISO 9001:2015 ed ISO 14001:2015, come integrato dal Piano Gestione Operativa. Copia dei suddetti documenti devono essere tenuti presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo.
53. Il mancato rinnovo o la sospensione della certificazione ambientale ISO 9001:2015, dovrà essere comunicata nei 30 giorni successivi alla Scrivente Amministrazione ed ad A.R.P.A.V. – Dipartimento provinciale di Venezia, e l'attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, effettuata ai sensi del D.M. 188/2020, dovrà essere sospesa fino al riottenimento della suddetta certificazione.
54. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore indicata nel presente provvedimento. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
55. Dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo.
56. Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
57. In caso di non conformità per aspetti di eco compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti di smaltimento o di recupero che preveda un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità.
58. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I

prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.

59. Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.
60. Ai sensi dell'art. 14bis comma 7 del D.L. 101/2019 come convertito con L. 128/2019, l'impresa dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione entro 180 giorni dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184ter comma 2 del D.Lgs. 152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

61. Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
62. I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo "first in – first out").
63. Le aree di stoccaggio nell'impianto, secondo le tipologie e le superfici, sono riportate nella tavola allegata. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
64. Le modalità di stoccaggio devono garantire la sicurezza la stabilità delle cataste, non devono dare origine a dispersioni in caso di vento. Deve essere garantito lo spazio necessario per il passaggio dei mezzi d'opera e le vie di passaggio dovranno essere delimitate e segnate, garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
65. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione.
66. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
67. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione. Dovranno essere individuate con apposita cartellonistica identificativa le eventuali frazioni merceologiche di rifiuti esitanti dall'operazione R12SC.
68. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
69. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
70. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio, nonché i bacini di contenimento, dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
71. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
72. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
73. Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 ed in particolare dall'Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 49/2014.
74. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una

specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

75. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dalle materie prime presenti in impianto.
76. Lo stato di manutenzione dei contenitori impiegati per lo stoccaggio dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.
77. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere mantenuti sgombri, in modo tale che la movimentazione dei rifiuti non renda necessario lo spostamento di altri rifiuti che bloccano le vie di accesso. Gli accessi devono essere altresì chiaramente identificati e segnalati.
78. Lo stoccaggio dei rifiuti identificati dal codice CER 16 01 06, costituiti da pacchi di carrozzerie già sottoposte a messa in sicurezza e pressate, all'interno di cassoni scarrabili, deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 209/2003.
79. I rifiuti identificati dal C.E.R. 20 02 01 possono essere stoccati in impianto fino al riempimento del cassone ad essi dedicato e comunque per un tempo non superiore ai 7 giorni dalla presa in carico.
80. Non potranno essere stoccati (R13) all'interno dello stesso cassone rifiuti aventi codice CER diverso.
81. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
82. Presso ogni area gestionale dovrà essere apposta apposita cartellonistica che segnali l'uso specifico dell'area, mentre per ogni singola partita di rifiuti dovrà essere ricostruibile informaticamente presso gli uffici aziendali (e riscontrabile in impianto):
 1. Provenienza;
 2. Tipologia e classificazione del rifiuto;
 3. Codice del rifiuto;
 4. Quantità.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

83. La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell'art. 269 comma 2:
 - a. il punto di emissione autorizzato è identificato con il n. 1.
 - b. l'impianto autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
84. Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

Camino	Reparto	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
1	Selezione e cernita	Polveri	1200

85. La ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi annuali alle emissioni corrispondenti al camino n. 1. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto 87) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.
86. L'altezza del camino dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.

87. La ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sul sistema di abbattimento del punto di emissione n. 1.
88. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
89. Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento.
90. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

91. La Ditta, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è autorizzata all'esercizio degli impianti di trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali dell'impianto di recupero rifiuti di cui è titolare.
92. Secondo il disposto dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale citata, l'autorizzazione di cui sopra costituisce anche autorizzazione ai seguenti scarichi così identificati:
 - **Scarico 1 (civico 6):** scarico dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia nella condotta acque bianche comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - **Scarico 2 (civico 8):** scarico dell'impianto di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia nella condotta acque bianche comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna "scarico in acque superficiali" della tabella 1 dell'All. B alle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato con deliberazioni del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107;
- b) La Ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità i pozzetti di campionamento posti immediatamente a monte del ricettore finale degli scarichi autorizzati, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra i pozzetti e l'impianto di trattamento, forniti di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse;
- c) La ditta deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio, con pagine debitamente numerate per il materiale sedimentato, per le emulsioni oleose, per i filtri a coalescenza esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento;
- d) **Ogni 365 giorni per lo scarico relativo al civico 6, e ogni 180 giorni per lo scarico relativo al civico 8,** dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali e idrocarburi totali;
- e) I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data;
- f) Almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere effettuata e trasmessa a questa Amministrazione unitamente al verbale del prelievo effettuato da personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 un'analisi delle acque relative agli scarichi 1 e 2 redatta dal laboratorio stesso effettuata su un campione medio composito della durata

commisurata a quella dello scarico prelevato dal pozzetto di campionamento prima dello scarico valutando almeno i seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali e idrocarburi totali;

- g) A seguito di ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

DISPOSIZIONI GENERALI

93. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
94. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D. Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
95. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
96. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
97. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
98. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
99. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
100. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante dell'impresa, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
101. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
102. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
103. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
104. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.

105. L'impresa dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
106. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
107. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
108. L'impresa deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
109. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
110. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa Amministrazione, nonché al comune di San Stino di Livenza (VE) e all'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
111. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
112. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
113. E' fatto salvo all'impresa l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
114. A far data dall'accettazione della polizza fideiussoria di cui al punto 4, l'autorizzazione all'esercizio prot. n. 3460 del 20.01.2022 è revocata e sostituita dal presente provvedimento.
115. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti.
116. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte dell'impresa interessata.
117. Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC al suap del Comune di San Stino di Livenza per la trasmissione alla ditta RELIFE RECYCLING S.r.l. e ai seguenti destinatari:
- Regione Veneto Dipartimento Ambiente;
 - Comune di San Stino di Livenza VE;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - ARPAV U.O. Economia circolare e ciclo dei rifiuti;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia;
 - Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 4 Veneto Orientale;
 - Consiglio di bacino "Venezia Ambiente".

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente